



FEDERALBERGHI Toscana

Unione Regionale delle Associazioni Albergatori

RIEPILOGO DEROGHE AI REQUISITI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

(concedibili solo alle piscine esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento)

Articoli	Comma
<i>Art. 5 - Morfologia delle vasche</i>	4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.
<i>Art. 6 - Altezza del vano contenente la vasca</i>	1. Per le piscine di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
<i>Art. 8 - Ausili di accesso all'acqua</i>	1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.
<i>Art. 9 - Qualità dei materiali</i>	1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. (solo per il colore chiaro)
<i>Art. 11 - Spazi perimetrali intorno alla vasca</i>	1. Lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucchiabile, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività. 2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri. 3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche: a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno; b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca;



FEDERALBERGHI Toscana

Unione Regionale delle Associazioni Albergatori

Art. 16 - Spogliatoi e deposito abiti (piscine pubbliche)	3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. 5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un' altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdruciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
Art. 21 - Primo soccorso (piscine pubbliche)	1. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria
Art. 22 - Locali destinati al personale della piscina (piscine pubbliche)	1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea
Art. 25 - Ricicli dell'acqua (per le piscine con approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione)	1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637. 2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.
Art. 26 - Reintegri e rinnovi dell'acqua (per le piscine con approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione)	1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637, pari ad almeno



FEDERALBERGHI Toscana

Unione Regionale delle Associazioni Albergatori

	il 5% del volume della vasca, o della somma del volume della vasca, o della somma del volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui all'art.29 del presente regolamento. 2 Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, il cui responsabile della piscina non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
--	---